

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – ROMA - SEZ. III Q**

**GIUDIZIO 13572/22 RG**

**ATTO DI COSTITUZIONE**

**Per:** **FINSYSTEMS S.R.L.** (Codice Fiscale, Partita I.V.A. 01194430102), con sede in Genova (GE), in persona del legale rappresentante pro tempore Guglielmo Pater rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Mania (MNAGNN75A27H163D), Stefano Fernando Giberti (GBRSFN69E30F205Y) e Francesca Romana Correnti (CRRFNC85S57H501F), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di p.e.c. giovanni.mania@pec.ordineavvocaticatania.it, e al quale si chiede di ricevere, anche, le comunicazioni di cancelleria ex art. 136, co. 1, c.p.a., in alternativa al numero di fax 095530419;

**NEL GIUDIZIO N. 13572/22 R.G.**

proposto da **Qualimedlab s.r.l.**, con ricorso e successivi aggiunti, contro il **Ministero della salute**, in persona del legale rappresentante p.t., **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del legale rappresentante p.t.; la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del legale rappresentante p.t.; la **Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Affari Regionali**, in persona del legale rappresentante p.t.; **Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante p.t.; le **Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano**, ciascuna in persona del legale rappresentante p.t.;

## PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*; - del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante *“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante *“Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”*; dei vari provvedimenti delle Regioni, attuativi del sistema della compartecipazione dell'industria allo sfioramento, d, del tetto massimo di spesa destinato all'acquisto di dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 (payback).

\* \* \*

## IN FATTO E IN DIRITTO

**1.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ditta Qualimedlab ha impugnato gli atti emanati dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

2. Con successivi motivi aggiunti, Qualimedlab ha impugnato anche i vari provvedimenti delle Regioni, attuativi del sistema della compartecipazione dell'industria allo sfioramento del tetto massimo di spesa destinato all'acquisto di dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 (payback)

3. Con atto di fusione n. 25044/2023 di Repertorio, le società Finsystems s.r.l. e Qualimedlab -s.r.l, in esecuzione delle rispettive deliberazioni assembleari in data 21 giugno 2023, si sono fuse mediante incorporazione della società Qualimedlab s.r.l. nella società Finsystem sr.l. sulla base del progetto di fusione e delle rispettive delibere assembleari.

4. Per come statuito anche dal Consiglio di Stato *“Nel caso della fusione [...] la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”* (Sez. un., 30 luglio 2021 n. 21970). *Ne deriva che il processo prosegue nei confronti della società incorporante, alla quale rimane l'onere di provare “tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali” (nel caso di specie ha depositato l'atto di fusione).*” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10123 del 27 novembre 2023).

5. Alla luce di quanto sopra, con il presente atto, la società Finsystem s.r.l., si costituisce in giudizio, nella qualità di società incorporante di Qualimed s.r.l., riportandosi al ricorso ed ai motivi aggiunti proposti e facendo proprie tutte le difese, domande e conclusioni formulate da Qualimedlab, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte.

In coerenza,

**CHIEDE**

l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti iscritti al n. 13572/22 di R.G, meglio specificati in epigrafe, e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti coi predetti atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi.

Catania, 25 marzo 2025

Avv. Giovanni Mania

Avv. Stefano Fernando Giberti

Avv. Francesca Romana Correnti